

tura in sua assenza. Ma ecco, a titolo di angostura, il finale: « Il Ministero per la P.I. prima, quello per l'Università e la ricerca scientifica poi, di concerto con l'Università di X, hanno fatto tutto quanto era in loro potere per impedirmi di scrivere questa (o qualsiasi altra) opera, caricandomi di compiti assurdi. Un cenno di vituperio non può qui mancare ».

Dio mio, cosa hanno fatto di tanto vituperevole queste pubbliche istituzioni per essere destinatarie di parole siffatte? Segregazione cellulare, ceppi ai piedi e alle mani, tortura con gli elettrodi, lettura obbligatoria sino all'ultima pagina del romanzo *Il nome della rosa*? Proprio non so immaginarmelo. (Sebbene dal mio lungo passato affiori il ricordo di un egregio collega costituzionalista, scientificamente validissimo, il quale soleva dire in facoltà, con voce implorante: « Fatemi fare qualunque cosa, ma lezioni e esercitazioni agli studenti no, vi supplico, no »).

51. « DE PONTE AUT RIPA ».

La lettura di un nuovo libro è causa spesso, per un vecchio praticone come me, di incontrare nuovamente, in talune occasioni per l'ennesima volta, certe fonti e certe connesse questioni che si conoscono ormai da tanti anni e che portano spesso con sé anche il ricordo di maestri e di amici che ne fecero oggetto di discussione, se non addirittura di polemica, in libri e articoli da andarsi a ripescare golosamente in biblioteca e da rileggere qua e là, non senza, talvolta, un pizzico di malinconia.

È quanto mi è capitato, ad esempio, con il lungo saggio dedicato da G. Valditara all'esame di alcuni problemi suscitati da quella indomabile bisbetica che è tuttora la *lex Aquilia*. Il giovane autore non può certo saperlo, e forse nemmeno immaginarselo, ma il cane mordace di Ulp. D. 9.2.11.5 si è incarnato nel ventesimo secolo in un mio carissimo e battagliero boxer, nominato Maktub e morto dodicenne, del quale non mancai di parlare più volte a Jean Macqueron, allorché, impegnato nello studio dei « dommages causés par des chiens dans la jurisprudence romaine » (cfr. *Flores legum Scheltema* [1971] 133 ss.), si chiedeva perché mai Giuliano attribuisse la diretta responsabilità aquiliana solo a colui che il cane lo tenesse al guinzaglio (e non lo avesse trattenuto, potendo pienamente farlo, dall'azzannare lo schiavo altrui).

Ma prescindiamo da Maktub, voglio dire dal testo di Ulpiano. All'inconsapevole Valditara rendo qui grazie anche per avermi fatto ve-

* In *Labeo* 38 (1992) 388 s.

nire alla mente un'ipotesi interpretativa, del tutto al di fuori della materia aquiliana, che potrà anche essere qualificata originale, se qualche indisponente giovanotto non scoprirà trionfante che l'aveva formulata anche qualche domestico di Cuiacio, o che so io. Dunque, in Ulp. 1 *aed. cur.* D. 21.1.17.6 si riferisce che Celio Sabino ha sostenuto una certa tesi, che qui non importa riassumere, a proposito di uno schiavo « *qui se in Tiberim deiecerit* », dopo di che si dice: « *eadem probat (Caelius) et de eo, qui de ponte se praecipitavit* ». Pagine piuttosto divertite ha dedicato recentemente T. Giaro (in *Labeo* 36 [1990] 190 ss.) alla vistosa ripetizione del salto dal ponte e alla supposizione di chi, nella seconda fase, ha corretto « *de ponte* » in « *de monte* ».

Bene, astenendomi dal seguire lo studioso nelle sue ulteriori ed elaborate argomentazioni, io mi permetto, indottovi dalla lettura di Ulp. D. 9.2.7.7 (« *si quis de ponte aliquem [servum] praecipitavit* »), di invitare i critici di D. 21.1.17.6 a dare uno sguardo, su ispirazione del Valditara (p. 344 s.), a Gai 3.219, ove si legge: « *si quis alienum servum de ponte aut ripa in flumen proiecerit rell.* ». Domando: non può darsi che il *servus* « *qui se in Tiberim deiecerit* », abbia compiuto questa azione nel modo piú ovvio (e perciò forse addirittura sottinteso), cioè « *de ripa* »?

52. WINDSCHEID, WINDSCHEID.

Trentaquattro amici e ammiratori, prevalentemente tedescoquanti, hanno messo insieme una interessante raccolta di studi in onore di G. Wesener (AA.VV., « *Vestigia iuris Romani* ». *Festschrift für Gunter Wesener* [Graz 1992] p. IV-551). Si tratta di saggi non tutti esclusivamente romanistici, ma in parte dedicati all'evoluzione giuridica successiva, sino ai testi di legge odiernamente vigenti.

A puro titolo mio esistenziale, raccolgo, tra gli altri, lo spunto offerto da M. Pennitz (p. 331 ss.) a proposito della scettica domanda posta da Joachim Georg Darjes sulla fine del diciottesimo secolo: « *Wie kann man es von einem teutschen Bauern fordern, dass er das ius Romanum beobachte?* ». Da questo e da analoghi interrogativi sono derivate le codificazioni, le leggi organiche ed i testi unici oggi diffusi, con rigoroso accantonamento del diritto romano, in quasi tutto il mondo. Tuttavia l'inferiorità del contadino, dell'operaio, dell'artigiano, del medio borghese e, perché no?, anche dell'uomo di elevata cultura di fronte al compito di capire la

* In *Labeo* 39 (1993) 120.